

TI_GERICHTE 38.2005.88 vom 28. Juli 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.88_d20050728

FR: TI_GERICHTE 38.2005.88 du 28 juillet 2005

IT: TI_GERICHTE 38.2005.88 del 28 luglio 2005

Regeste

Svizzero abitante in un Paese confinante che ha legami più stretti con CH poteva postulare prestazioni in CH(falso frontaliero). Mancata richiesta nel 2004 causata da informazioni errate da parte dell'amministrazione: buona fede tutelata. Ritardo giustificato e periodo di contribuzione adempiuto.

Erwägungen

E. 18

settembre 2003 (pomeriggio) e

E. 19

settembre 2003 (mattino), ho effettuato due momenti informativi per i dipendenti (ca. 50 persone) della _____, che avevano ricevuto in precedenza la lettera di licenziamento. A quest'incontri, che il nostro ufficio organizza regolarmente presso le aziende che ci segnalano un numero elevato di licenziamenti è nostra consuetudine poter disporre, a seconda della loro disponibilità, di un rappresentante di una cassa disoccupazione affinché gli interessati possano ricevere tutte le informazioni necessarie anche su argomenti che non sono di nostra competenza. Nelle date sopraccitate era presente il signor _____ della cassa _____, _____. Durante gli incontri presso la _____, e anche presso le altre aziende, vengono trasmesse tutte le informazioni inerenti la nostra struttura, le modalità d'annuncio c/o il comune di domicilio e presso il nostro ufficio, le ricerche di lavoro da effettuare durante la disdetta ecc. ... e, da parte della cassa disoccupazione, tutte le indicazioni inerenti il diritto alle indennità, l'ammontare delle stesse ecc. ... Nessuno dei presenti aveva richiesto informazioni supplementari in merito all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (disoccupati Svizzeri residenti in _____). Tuttavia, quando il momento informativo del 18 settembre 2003 era già terminato, il signor RI 1 , 1946, abitante a _____, ha chiesto al sottoscritto ed al signor _____, informazioni supplementari in merito alla sua posizione di Svizzero residente all'estero ed ha ricevuto l'indicazione di volersi annunciare all'_____ della propria zona, dove gli avrebbero avviato la pratica per il riconoscimento delle indennità disoccupazione. All'interessato è stato inoltre segnalato che, qualora avesse riportato il proprio domicilio in Svizzera, la procedura d'annuncio sarebbe stata completamente diversa, ma il signor RI 1 non ha mai voluto prendere in considerazione questa opportunità. Queste indicazioni, in quel periodo, sono sempre state trasmesse ai disoccupati con questo statuto, sia da noi che dalle varie casse disoccupazione. L'entrata in vigore di questi Accordi è iniziata il 1.6.2002 ed in nostro possesso avevamo unicamente un commentario del SECO datato maggio 2002 . Nel mese di dicembre 2003 da parte del SECO abbiamo ricevuto delle indicazioni in lingua francese (la traduzione in italiano è arrivata nel dicembre 2004). Per la posizione di Svizzero residente all'estero, o meglio "falso frontaliero", a tutt'oggi non vi è ancora chiarezza in

merito (vedi opposizione del 16 agosto 2005 inoltrata dal signor RI 1 contro la decisione della Cassa CO 1, nella quale cita di aver ricevuto le stesse informazioni fornite dal nostro ufficio, il mese di aprile 2005 da un funzionario del SECO!!!). In un articolo apparso sulla _____ del 2 febbraio 2005, il giornalista _____, ha dato ampio spazio alla situazione dei "falsi frontalieri", mettendo in risalto le difficoltà esistenti e la mancanza di chiarezza nelle procedure. Vorrei inoltre ricordare che, in data 01.04.2005, un altro Svizzero residente all'estero si è annunciato presso i nostri uffici al fine di poter usufruire delle indennità disoccupazione in qualità di "falso frontaliere" ma, la Cassa _____, gli ha negato il diritto con la semplice motivazione di non poter comprovare alcuna residenza in Svizzera, non avendo fornito il formulario "Annuncio presso il Comune di domicilio", in quanto non domiciliato sul territorio elvetico!!! L'interessato non ha mai inoltrato nessuna opposizione avendo, dopo poche settimane, reperito una nuova occupazione. È chiaro che uno dei compiti del nostro ufficio è quello di adeguatamente informare gli assicurati, ma in mancanza di indicazioni precise, vengono trasmesse unicamente quelle sicure in nostro possesso. Per quanto riguarda la vostra richiesta al punto 5 risulta molto difficile stabilire, dopo oltre due anni ed in considerazione dell'afflusso giornaliero di disoccupati presso i nostri uffici, se il signor RI 1 si sia recato ai nostri sportelli al pianterreno nel mese di novembre 2003. Posso tuttavia affermare che, se così fosse e visto quanto sopraesposto, l'informazione ricevuta sia stata senz'altro quella di voler controllare la disoccupazione in _____ e, come unica eccezione, come cittadino UE/AELS avrebbe potuto far uso del diritto all'esportazione delle prestazioni per un massimo di tre mesi. A questo punto viene comunque spontaneo chiedersi, come mai lo stato _____ ha erogato prestazioni all'assicurato a conferma quindi delle informazioni da noi ricevute in merito alla procedura da seguire, senza valutare diversamente la situazione? Ritengo che nessuno degli addetti ai lavori, in quel periodo, fosse in grado di proporre soluzioni diverse da quelle adottate." (Doc. XVI) _____ dell' _____ di _____, il quale è stato invitato a rispondere alle medesime domande poste a _____ (cfr. doc. XIV), il 10 gennaio 2006 ha rilevato: "(...) 1) Dopo aver visionato la mia agenda del 2003, le confermo che ho partecipato nel pomeriggio del 18 settembre 2003 ad un incontro con i dipendenti della _____ presso la loro sede sita in via _____. 2) II 3) Confermo che era pure presente il Signor _____ capo sede dell'URC di _____. 4) All'incontro sono stati informati i dipendenti, residenti in Svizzera, sul diritto alle indennità di disoccupazione in territorio elvetico. Sinceramente non ricordo che le domande che sono state poste dopo la mia esposizione. Posso tuttavia confermare, che qualora qualche dipendente avesse chiesto informazioni in merito a persone disoccupate in Svizzera ma che abitavano in _____, avrei comunicato loro che dovevano rivendicare il diritto nel paese in cui risiedono. 5) Ribadisco che non ricordo se è stata indicata tale affermazione e soprattutto se è stata posta una domanda riguardante i lavoratori frontalieri. Confermo comunque che quest'ultimi, attivi professionalmente in Svizzera, devono chiedere l'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza e quindi, qualora mi fosse stata posta questa domanda, avrei comunicato questa indicazione. In conformità con le disposizioni degli Accordi sulla libera circolazione delle persone, confermo che vi è la possibilità di esportare le prestazioni, ricevute in un paese membro della Comunità europea, per un massimo di tre mesi, in territorio elvetico soggiornando in Svizzera allo scopo di cercare lavoro senza perdere il diritto alle indennità. Mi permetto allegare inoltre il prospetto informativo, redatto dal Seco nel mese di luglio 2003, inerente il diritto alle prestazioni per gli Svizzeri all'estero." (Doc. XV) Da queste risultanze si evince che, a prescindere dalla questione di sapere quali informazioni ha

precisamente ricevuto allo sportello dell'URC di _____ nel mese di novembre 2003 (cfr. doc. I) all'assicurato, in occasione della giornata del 18 settembre 2003, sono state date delle informazioni erronee. Al ricorrente è infatti stato indicato che, quale frontaliero, poteva controllare la disoccupazione solo nello Stato di residenza, ossia l'_____, fatta salva la possibilità di esportare per tre mesi le prestazioni in Svizzera. All'insorgente si sarebbe dovuto, per contro, specificare che nel suo caso poteva eventualmente entrare in considerazione pure il diritto di opzione, ovvero la facoltà di scegliere dove richiedere le indennità di disoccupazione, se in Svizzera o in _____ (cfr. consid. 2.10., 2.11.). L'informazione fornita all'assicurato si rivela pertanto errata. Le autorità chiamate ad applicare la LADI hanno così anche contravvenuto all'art. 27 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, il quale sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. DTF 131 V 472 consid. 4.1; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Quanto fa implicitamente valere il caposede dell'URC di _____, ossia che a loro volta non avrebbero ricevuto delle chiare indicazioni da parte del SECO in merito alla posizione dei "falsi" frontalieri (cfr. doc. XVI), è contraddetto dal fatto che già la C-AD-LCP del maggio 2002, tradotta anche in italiano, contempla la possibilità per i "falsi" frontalieri, per la cui definizione è fatto riferimento anche alla sentenza Miethe, di scegliere dove richiedere le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, se nello Stato di residenza o nello Stato dell'ultimo impiego (cfr. p.ti B32-B41). In ogni caso va sottolineato che comunque l'assicurato non deve portare le conseguenze di comportamenti negligenti da parte di organi addetti all'applicazione della LADI (cfr. RDAT II-2001 N. 95). Nel caso in esame, dunque, l'autorità è intervenuta in una situazione concreta dell'assicurato e questi, da un lato, poteva ritenere che l'URC e il rappresentante del _____ fossero competenti, dall'altro, non aveva motivo per ritenere errata l'informazione ricevuta. Inoltre il ricorrente, a seguito delle indicazioni dell'URC e dell'_____, nel mese di marzo 2004 non si è iscritto in disoccupazione in Ticino. Infine la legge non ha subito modifiche dal momento in cui l'informazione erronea è stata fornita. Pertanto in concreto sono adempiute le condizioni della tutela della buona fede dell'insorgente. 2.14. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), l'assicurato non ha ossequiato il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI. L'iscrizione in disoccupazione del 1° luglio 2005 con effetto dal mese di marzo 2004 (cfr. doc. 41, 55, V) può valere quale domanda di restituzione di detto termine di tre mesi giusta l'art. 41 LPGA (cfr. consid. 2.4.). Il lasso di tempo di dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento previsto dall'art. 41 LPGA per postulare la restituzione di un

termine, in casu, deve essere ritenuto ossequiato. Infatti è con la lettera del 14 giugno 2005 che il SECO - a cui l'assicurato aveva chiesto ragguagli - ha indicato che se lo stesso adempiva i presupposti per essere considerato un "falso" frontaliero poteva richiedere indennità di disoccupazione in Svizzera (cfr. doc. 13). Mediante tale scritto è, quindi, cessato l'impedimento del ricorrente ad agire, visto che è stato messo a conoscenza da parte di un'autorità competente del suo eventuale diritto a indennità di disoccupazione in Svizzera quale "falso" frontaliero. La lettera del 14 giugno 2005 verosimilmente è giunta a _____ non prima di sei-sette giorni (al riguardo va osservato che gli scritti del TCA all'assicurato del 4 gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006 sono pervenuti al medesimo, secondo le sue dichiarazioni di cui questa Corte non ha motivo di dubitare, il 21 gennaio 2006, rispettivamente il 23 febbraio 2006 cfr. doc. XXVII, XXII, XVII, XII). Essa è, pertanto, stata consegnata al più presto martedì 21 giugno 2005. Il termine ha perciò iniziato a decorrere mercoledì 22 giugno 2005 ed è scaduto venerdì 1° luglio 2005. Questa data coincide con l'annuncio in disoccupazione dell'assicurato. Siccome, inoltre, nel caso di specie va riconosciuta la buona fede del ricorrente, il ritardo con cui questi ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione con effetto dal mese di marzo 2004 è giustificato (cfr. consid. 2.13., 2.4.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04). L'assicurato, come visto, quando ha ricevuto lo scritto del 14 giugno 2005 del SECO si è peraltro prontamente iscritto in disoccupazione il 1° luglio 2005 rivendicando il diritto alle relative prestazioni a decorrere dal mese di marzo 2004 e fornendo la documentazione necessaria (cfr. doc. 41, 55, III, V). Il presupposto del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI è poi adempiuto. Infatti nel marzo 2004 l'assicurato aveva svolto un'occupazione in Svizzera soggetta a contribuzione per ben più di dodici mesi. Pertanto, nel caso in cui anche le altre condizioni per avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 LADI) siano realizzate, egli aveva diritto all'apertura di un termine quadro biennale (1.3.2004-28.2.2006) per la riscossione di prestazioni. In simili condizioni a torto la Cassa con decisione del 28 luglio 2005, confermata con decisione su opposizione del 1° settembre 2005, ha negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione dal mese di luglio 2005, tra l'altro, per il motivo che non adempiva il periodo di contribuzione, né poteva comprovare un motivo di esonero (cfr. doc. A1, A2). In simili circostanze, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti vengono retrocessi all'amministrazione perché verifichi se l'assicurato adempie gli altri presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione. 2.15. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di ripetibili sia dinanzi al TCA, che per la procedura di opposizione (cfr. doc. I). Per le ripetibili davanti a questa Corte, va osservato che il TFA riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se, cumulativamente, la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373). In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, la nostra Massima Istanza ha ribadito che: "(...) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 81 Erw. 7 mit Hinweisen) ist für persönlichen Arbeitsaufwand und Umtriebe einer unvertretenen Partei grundsätzlich keine Parteientschädigung zu gewähren, ausser wenn besondere Verhältnisse

vorliegen (nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 6. Februar 1984). Kumulativ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: komplizierte Sache mit hohem Streitwert; hoher Arbeitsaufwand, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; vernünftiges Verhältnis zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung. Im vorliegenden Fall sind die erste und zweite Voraussetzung nicht gegeben. Es kann nicht gesagt werden, dass der Beschwerdeführer durch die Verfassung seiner Rechtsschrift und die in diesem Zusammenhang betriebene Interessenwahrung in seiner normalen Berufstätigkeit während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt worden wäre. Somit entfällt eine Parteientschädigung auch unter dem Titel des persönlichen Arbeitsaufwandes und der Umtriebe.“ (STFA del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, consid. 6.2.) A mente del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere al ricorrente non patrocinato un'indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale sopra citata. 2.16. In relazione alla richiesta di ripetibili nella procedura di opposizione, va rilevato che l'art. 52 cpv. 3 LPGGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.). Il TFA, nella sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I 164/04), pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari. In concreto, da un lato, l'assicurato mai ha preteso di essere indigente, né infatti ha postulato il gratuito patrocinio. Dall'altro, anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.